

STATUTO

FM IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVERETO TN VIA SAIBANTI 6

Numero REA: TN - 211032

Codice fiscale: 02255550226

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 11.293
e alla Raccolta n. 8.471

STATUTO DI

"FM IMPRESA SOCIALE S.R.L." UNIPERSONALE

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, **per iniziativa della Fondazione "Famiglia Materna"**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463 e seguenti c.c. e del D.Lgs. 112/2017 una Società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione: **"FM IMPRESA SOCIALE S.R.L."**.

Art. 2 (Sede)

1. La società impresa sociale ha sede nel Comune di Rovereto (TN).
2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'Organo di Amministrazione.
3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. La società non ha scopo di lucro.
2. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via stabile e principale di attività di impresa di interesse generale, operando nei settori previsti dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs 112/2017 e/o svolgendo attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D.Lgs 112/2017.

Le attività sono operate sia all'interno del progetto di collaborazione con la Fondazione Famiglia Materna a beneficio delle persone di cui essa si prende cura, sia per portare beneficio alla collettività all'interno della quale la società opera.

La società adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

3. I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs 112/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del terzo Settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi ai sensi del d.lgs 112/2017;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.

4. Le attività elencate saranno svolte in via prevalente. La

società potrà svolgere attività diverse, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3 del D.Lgs 112/2017.

5. Oltre a queste attività, o in alternativa alle stesse, essa potrà perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite e nei limiti previsti dal D.Lgs 112/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Le attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che la società intende svolgere sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) produzione e vendita di prodotti alimentari e trasformati in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cibi d'asporto, panini, hot dog, salse, confetture, creme, polveri, "street food";
- b) produzione di pasti per enti pubblici e privati anche senza scopo di lucro;
- c) produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli;
- d) cura di servizio bar con somministrazione di primi piatti e in genere di "piatti veloci", paninoteca e "street foods";
- e) cura di servizi per ristorazione eventi;
- f) catering per eventi familiari quali cerimonie e banchetti;
- g) produzione e vendita di manufatti artigianali;
- h) organizzazione e gestione di lavori socialmente utili;
- i) promozione e gestione di attività di inserimento lavorativo presso terzi;
- j) gestione di attività e servizi socio-educativi rivolti all'infanzia e ai giovani;
- k) organizzazione di eventi in campo culturale legati alla promozione di attività sociali e di solidarietà e di economie solidali e alla diffusione di pubblicazioni di risultati tratti dall'esperienza nel settore sociale; il tutto anche nel rispetto di quanto statuito dal comma 1, lettera i) dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 155/2006;
- l) organizzazione e gestione, previo accreditamento presso i competenti organi, di corsi di formazione professionale.

Nell'ambito dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività che l'Organo di Amministrazione riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa.

6. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.

7. La società potrà svolgere tutte le operazioni direttamente od indirettamente connesse al proprio oggetto sociale, purché rispettose della qualifica di utilità sociale che la deve connotare ed in ogni modo nel rispetto dei vincoli posti dalla legge in materia di impresa sociale.

8. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti delle leggi vigenti, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituenti aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad euro 155.482 (centocinquantaquattromilaquattrocentottantadue).

2. Il capitale può essere aumentato in conformità alle disposizioni di legge. Possono, quindi, essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli artt. 2464 ss. c.c..

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

4. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al registro Imprese della decisione di aumento.

5. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

6. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società impresa sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto *inter vivos* né *mortis causa*. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.

8. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, non potrà in nessun caso es-

sere superiore di quattro punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art.6 (Assenza scopo di lucro)

1. La società impresa sociale non ha scopo di lucro e, pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società. Non potrà altresì distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e comunque denominati ai fondatori, agli amministratori e agli altri componenti gli organi sociali, ai soci, a collaboratori o dipendenti, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, al fine di garantire, in ogni caso, il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa sociale, salvo quanto indicato nel successivo capoverso ed espressamente previsto dalla legge.

2. La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 7 (Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Per essere ammessi in società occorre presentare domanda scritta e firmata, indirizzata all'organo amministrativo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'organo amministrativo e dall'assemblea, a partecipare alla vita sociale, a condividere le finalità sociali.

L'organo amministrativo dovrà esaminare e pronunciarsi nel

rispetto del principio di non discriminazione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione; in assenza di pronuncia entro il termine suddetto la domanda si intende rifiutata; nel caso di diniego ne dovrà essere data comunicazione scritta motivata e l'interessato potrà investire l'Assemblea con comunicazione spedita entro 8 giorni dal ricevimento del diniego.

Articolo 8 (Decisioni dei soci)

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel comma 1 del presente articolo lett. d), ed e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 9 (Assemblea dei soci)

1. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

2. L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da uno degli Amministratori ed in caso di loro assenza o impedimento da altra persona designata dagli intervenuti.

4. L'assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

5. In ogni caso l'assemblea delibera su:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli u-

tili;

b) l'approvazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 112/2017;

c) la nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo;

d) la nomina dell'Organo di Controllo e ove previsto dei revisori;

e) le modificazioni dello statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

h) la proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito.

Art. 10 (Recesso del socio)

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 *bis* c.c.

Art. 11 (Esclusione del socio)

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione con decisione motivata scritta dall'organo amministrativo, nell'ipotesi in cui il socio eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci, oppure in ogni altra ipotesi in cui il socio si renda gravemente inadempiente rispetto alle altre obbligazioni sociali con grave danno per la società.

2. In caso di esclusione, il socio escluso ha diritto di investire in assemblea con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8.

Articolo 12. Liquidazione delle partecipazioni.

Nelle ipotesi previste dagli artt. 10 e 11, sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi il capitale versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti per l'aumento gratuito del capitale sociale all'articolo 6, comma 2.

Articolo 13. Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio persona giuridica, o si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo Amministrativo o l'unico socio, devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c.

Qualora venisse meno la pluralità dei soci persone fisiche, essa va senza indugio ricostituita, salvo incorrere nella perdita di qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D.Lgs 112/2017.

Art. 14 (Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza delle cariche sociali)

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.lgs. 112/2017, i soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, di

seguito determinati.

Gli Amministratori, relativamente al requisito della professionalità, devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di ente senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un Amministratore sia membro dell'Organo Amministrativo di società di capitali eventualmente socia della società. Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

I membri degli organi di controllo interno, relativamente al requisito della professionalità, devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali membri di organi di controllo di enti senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un membro dell'Organo di Controllo sia membro dell'Organo di Controllo o del Consiglio di Amministrazione di società di capitali eventualmente socia della società.

Art. 15 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da uno o più amministratori, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e degli eventuali compensi.

In caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile ridotti della metà, un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato da parte dei lavoratori, con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 20.

2. All'Organo Amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.

3. Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone, può prevedersi che queste costituiscano un Consiglio di Amministrazione, oppure possano essere nominati amministratori con poteri disgiunti o congiunti, con i limiti in tal caso di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c. Per costituirsi un Consiglio di Amministrazione devono nominarsi almeno 3 (tre) membri. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli

amministratori disgiuntamente tra loro.

4. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente; può altresì nominare uno o più Amministratori Delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

5. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Art. 16 (Il Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Presidente della società non può essere un rappresentante di società costituita da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax, od e-mail.

3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute da un Amministratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.

5. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

8. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

9. L'assemblea può deliberare l'attribuzione di un compenso ad amministratori e sindaci, entro i limiti previsti in enti che operano in analoghi settori e condizioni.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 17 (Organo di controllo)

1. La società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

In caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile ridotti della metà, il Sindaco Unico o un componente del Collegio Sindacale devono essere nominati da parte dei lavoratori, con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 20.

2. Il Sindaco unico, o i membri del Collegio Sindacale, sono nominati dai soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Il Sindaco, o il Collegio Sindacale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 112/2017. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione del bilancio sociale.

4. Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

In questo caso, il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale assumeranno anche l'incarico del controllo di legalità dei conti, in base alla normativa vigente e futura in argomento.

5. Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, entro i limiti previsti in enti che operano in analoghi settori e condizioni.

Art. 18 (Bilancio)

La società redigerà e depositerà presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio in base alla normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata (articoli 2423 e seguenti del Codice Civile).

La società redigerà, depositerà presso il registro delle imprese e pubblicherà sul proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 112/2017.

Art. 19 (Liquidazione e scioglimento)

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2492 c.c., in qualsiasi caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, e-

ventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 6 comma 2, è destinato ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Art. 20 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

L'Organo Amministrativo redige un regolamento, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nel quale prevede adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della società.

In occasione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio, sono convocati, senza diritto di voto, rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, individuati con regolamento di cui al comma precedente.

Art. 21 (Clausola conciliativa)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione amministrato da un Organismo riconosciuto ai sensi degli artt. 3 e ss. del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente.

Art. 22 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di funzionamento si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017 ed a quanto previsto in materia di società a responsabilità in quanto compatibili.

Firmato: Mariapia Conzatti - Antonio Planchenstainer - Benedetto Marchese - Raffaele Greco (sigillo).

MUICopia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Bollo assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Pinzolo, addì 2 dicembre 2021